

STATUTO dell' "APS MAYDAY MAY DAY" ETS

DEFINIZIONE, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 1 L'APS " MAYDAY MAY DAY" ETS , costituita in Varese il 6 marzo 2018, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, aconfessionale e apartitica. L'associazione ha sede legale nel comune di Varese e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all' interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione. L'acronimo ETS sarà utilizzato solo a partire dall'effettiva assunzione della qualifica da parte dell'Ente.

Art. 2 L'associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare intende:

- promuovere il raggiungimento ed il mantenimento del benessere psicofisico degli individui;
- promuovere la crescita sociale e culturale dei soci e dell'intera comunità;
- avvicinare le persone alle tematiche sociali e culturali e promuovere la cultura della legalità, dell'etica, della responsabilità, della pace, della non violenza e della civile convivenza;
- promuovere l'arte in tutte le sue forme espressive, la creatività, le attitudini creative di ogni individuo;
- favorire l'aggregazione sociale degli individui, in particolare dei giovani, degli anziani e delle persone con difficoltà relazionali;
- produrre, editare e pubblicare materiale utile a favorire ed a divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
- promuovere e tutelare i diritti delle persone anziane, favorendo percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione alla vita sociale, salvaguardando percorsi di dignità e di autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;

	- tutelare le persone fragili e sostenere le relazioni intergenerazionali;	
	- promuovere la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali,	
	etniche, religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche;	
	- promuovere la laicità, quale fondamento dello stato di diritto e principio di democrazia;	
	- promuovere e sviluppare l'arte della fotografia naturalistica, paesaggistica e sociale come mezzo di	
	conoscenza della natura nel rispetto di essa;	
	- utilizzo dell' arte fotografica come mezzo di confronto, coesione sociale, comunicazione con gli altri;	
	- incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme, anche mediante l'organizzazione e il	
	patrocinio di mostre, incontri ed ogni altra iniziativa finalizzata al raggiungimento degli scopi statuari;	
	- sostenere la realizzazione di una società ecosostenibile che faccia della difesa e della salvaguardia	
	del'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica l'architrave di una	
	società e di un'economia sostenibile, sostenere la formazione di una coscienza ambientale;	
	- promuovere attività come occasione di socializzazione tra le persone per valorizzare gli aspetti culturali	
	ambientali, e storici del territorio con particolare attenzione al territorio della Provincia di Varese,	
	organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di	
	manifestazioni, raduni promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità	
	- promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone che rappresentino nuove opportunità di	
	inserimento sociale, affermazione di diritti, risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio.	
	L' ordinamento interno dell' associazione è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti e delle	
	pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisca la partecipazione sociale senza limiti a condizioni	
	economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.	
	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di	
	interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	L'Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore	

svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e

successive, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente o

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi;

l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle at-

tività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra popoli, della non violenza della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli

utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e

delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'art.27 della Legge 8 marzo 2000,

n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi

di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del

conseguimento delle finalità statutarie. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che

non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della

attività di cui ai commi precedenti ed al perseguimento delle finalità dell'associazione e

nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del

Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali

rispetto a queste ultime, purché coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguirne il

raggiungimento. La loro individuazione sarà operata in itinere dal Consiglio Direttivo, il quale

provvederà anche a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività nel pieno rispetto

di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione di missione o in una annotazione

in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione perseguirà quanto sopra, mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- l'organizzazione di iniziative, convegni, conferenze, dibattiti, seminari ed incontri in particolare nel settore della cultura, dell'educazione, dell'arte e della tutela e della salvaguardia dell'ambiente;
- la produzione, la divulgazione e l'utilizzo di opere mediatiche, artistiche e creative;
- l'organizzazione di manifestazioni, di proiezioni di film e documenti, di eventi e di attività sociali, ludiche e ricreative o di interesse artistico e culturale;
- azioni di mecenatismo, di aiuto solidale a persone anziane in difficoltà economica e in disagio sociale,
- azioni rivolte alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17 al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale e di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione svolge attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. Opera nel territorio della Provincia di Varese.

I SOCI

Art. 3 Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Può aderire all'Associazione qualsiasi persona che si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto ed il rispetto della civile convivenza. Lo status di

socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo per morte, decesso o esclusione. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, con l'indicazione del proprio nome, cognome, residenza, codice fiscale, indirizzo, luogo e data di nascita, nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, all' eventuale regolamento interno e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5 E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare la richiesta di adesione ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione all'Associazione, verificata. Qualora la domanda di ammissione venga accolta, il nominativo della persona in oggetto verrà annotato nel libro dei Soci. La delibera che prevede la non ammissione o l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci o al Presidente mediante comunicazione scritta. Sul ricorso si pronuncerà prima il Consiglio Direttivo e poi in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6 Tutti gli associati hanno uguali diritti. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. La quota sociale è annuale, non è in nessun caso trasferibile e non è restituibile; l'importo della stessa ed il termine entro cui deve essere versata viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- recedere dall'appartenenza all'associazione

- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 7 Gli associati hanno il dovere di :

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali,

- partecipare alla vita associativa

- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività volontaria e gratuita, per la realizzazione delle attività statutarie,

- versare la quota sociale nei termini temporali previsti.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 8 La qualifica di socio si perde per:

- decesso,

- mancato versamento della quota sociale

- dimissioni volontarie, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

- espulsione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata poi dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante, a seconda dei casi, il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o la

radiazione, per i seguenti motivi:

- Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci, l'attentare in qualsiasi modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, le giustificazioni dell'interessato. Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

Art. 11 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e riaffermando la natura non lucrativa del sodalizio, nel rispetto dell'art.8 del Codice del Terzo Settore, si ribadisce che il patrimonio verrà utilizzato unicamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto del D.Lgs.117/2017 da:

- quote associative e contributi degli associati,
- donazioni e lasciti testamentari non destinate ad incremento del patrimonio,
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche mediante offerta di beni di modico valore,
- contributi pubblici, contributi privati
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria/ strumentale ai sensi dell' art 6 D.Lgs.117/2017,
- altre entrate espressamente previste dalla legge, eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

	L'Associazione può ottenere proventi da qualsiasi altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;	
	L'APS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi durante	
	la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ed ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio,	
	comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.	
	Art. 12 L'esercizio sociale è annual, decorre dal primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre	
	successivo . E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di	
	attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria	
	entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Dopo l'approvazione in Assemblea, il	
	Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/17.	
	Art. 13 La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è elaborata dal	
	Consiglio Direttivo e successivamente discussa e deliberata dall'Assemblea dei soci. Al bilancio	
	preventivo verrà allegato il programma dell'attività della Associazione, specificando per ogni attività le	
	connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nello statuto ed evidenziando i risultati attesi. Nel bilancio	
	viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse rea-	
	lizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17.	
	Art. 14 Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. Il fondo comune è costituito	
	dalle quote associative, dalle integrazioni contributive dei soci in casi di particolari esigenze associative,	
	dai proventi delle manifestazioni e/o eventi nonché delle cessioni di beni e servizi, anche di natura	
	commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da eventuali prestazioni di servizi rese a terzi nonché oblazioni,	
	contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno	
	dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di	
	gestione. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. Il patrimonio	
	dell'Associazione, comprensivo dei ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è	

utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli associati, è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

E' convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, e comunque ogni volta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione, mediante avviso

scritto da inviare a ciascun socio almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e contenente la

data con l'ora della prima e seconda convocazione e ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea si riunisce

altresi, su convocazione del Presidente o su richiesta motivate e firmata da almeno un decimo degli

associati oppure da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 16 L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o

dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, per deliberare in merito alla modifica

dello statuto, alla trasformazione o allo scioglimento dell'Associazione, alla sua fusione o scissione.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibererà sugli argomenti

all'ordine del giorno che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17 L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando almeno la metà più uno dei

soci con diritto al voto sia presente o rappresentata e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi

ultimi; in seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero

degli intervenuti o rappresentati, delibera sulle questioni dell'ordine del giorno. Ogni associato ha diritto

ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni as-

sociato può ricevere al massimo una delega.

Art. 18 L'Assemblea straordinaria approva le modifiche dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione,

la fusione o la scissione dell'associazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati

iscritti nell'apposite libere dei soci ed il voto favorevole del tre quarti dei presenti.

Art.19 L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 20 L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività
- approva il rendiconto annuale
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, l'eventuale revisore legale dei conti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione.
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 21 Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, viene eletto o rieletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione sempre sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di

consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non

soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero

costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni

economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere

ed il Segretario. Con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino

a due incarichi ad una sola persona.

Il Consiglio Direttivo :

- amministra l'associazione,

- delibera l'importo della quota sociale, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea,

- attua le deliberazioni dell'Assemblea,

- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,

- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola

persona. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere eletto per più mandati; rappresenta

legalmente l'Associazione nei rapporti interni, in quelli esterni e nei confronti di terzi e compie

tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

	Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.	
	Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione	
	dell'associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi.	
	Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti sul territorio.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina	
	dei nuovi membri del Consiglio Direttivo. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di	
	tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice-presidente coadiuva il Presidente	
	e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni sostituendolo in ogni sua attribuzione.	
	Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, provvede alla tenuta ed	
	all'aggiornamento del libro dei soci, è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle	
	riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, esegue le convocazioni delle riunioni.	
	Il Tesoriere collabora con il Presidente ed ha il compito di provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento dei	
	libri contabili e di predisporre il progetto di bilancio. Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la	
	predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avva-	
	lersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere	
	può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che	
	con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo. Egli è responsabile dei	
	depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.	
	Art. 24 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	d) il registro dei volontari associati, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di	
	volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.	

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 25 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventive da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno tre dei suoi membri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi tranne quando riguardano le persone e la qualità delle persone.

Della discussione e delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 26 I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, sia ordinarie che straordinarie. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto gli associati che nell'ultima elezione Assembleare segulvano nella graduatoria della votazione, diversamente a discrezione del Consiglio Direttivo.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superior alla metà, il president deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni .

Art. 27 Se ricorrono i requisiti previsti, solo nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 l'Associazione dovrà nominare il Revisore legale dei conti. Come da indicazione dell'Art. 25 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sarà compito dell'Assemblea dei soci che provvederà alla nomina ed alla revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 28 Il Revisore legale dei conti ha diritto ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo .

Art. 29 Le cariche di Consigliere e di Revisore, se presente, sono incompatibili fra di loro.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Art. 30. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/2017.

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato

dall'Assemblea, come previsto dal presente Statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le ri-

sorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli

associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui

all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti

interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017

(Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE

Domenico Grieco

Domenico Grieco

